

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 06800/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6800 del 2024, proposto da
Matilde Coppola, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi
Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell'Universita' e della Ricerca, Cineca, Cisia, Universita' degli Studi di
Napoli Federico II Università degli Studi di Messina, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Napoli Federico II,
Universita' degli Studi Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ester Adinolfi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento in via incidentale in parte qua

della nota Ministeriale 18 gennaio 2024 emessa in asserita esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 863/24.

Della nota ministeriale 18 aprile 2024 emessa in asserita esecuzione dell'ordinanza n. 1286/24 del Consiglio di Stato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti immatricolati al corso di laurea in medicina e chirurgia ed Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2023/2024 sulla base dei provvedimenti impugnati;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile;

Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio, ritenendo - allo stato - non applicabile il disposto di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a. e ciò al fine di garantire l'integrità del contraddittorio anche in vista di un eventuale giudizio di appello;

Ritenuto di dover, quindi, ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere "sommamente difficile" (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei

controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, entro la data del 20 settembre 2025, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro la data del 30 settembre 2025;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Dispone, a pena di improcedibilità del ricorso, gli incumbenti di cui in motivazione, nei termini e con le modalità ivi indicati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della

presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 4 agosto 2025.

Il Presidente
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO